

IL MODELLO 730-2015: ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 4791 del 15 gennaio 2015 ha approvato il **modello 730/2015** e le relative istruzioni.

In particolare, sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1.

L'altra importante novità di quest'anno e senza dubbio l'introduzione da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello (in via sperimentale per il primo anno) del modello 730 precompilato per alcune categorie di contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 08 maggio 2015, ha fornito gli ultimi dati aggiornati sull'operazione 730 precompilato dai quali si evince che i contribuenti che hanno già visualizzato online il proprio 730, a partire dal 2 maggio scorso, sono circa 229 mila (di questi 122.295 hanno già trasmesso la propria dichiarazione mentre gli altri 106.666 l'hanno salvata ma non ancora inviata).

Come noto, si tratta dell'anno zero e il 730 precompilato, non tiene conto delle spese mediche e, in fase di prima applicazione, sono stati ammessi dalla stessa Agenzia delle Entrate errori anche in relazione ai dati estrapolati dalle CU (detrazioni da lavoro spettanti).

Di seguito si riassumono le principali novità in materia di 730 precompilato unitamente alle novità compilative introdotte nel modello 730/2015.

IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

Il modello 730 precompilato è predisposto per i Contribuenti che contemporaneamente presentano le seguenti caratteristiche:

- a) hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d'imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione Unica 2015;
- b) hanno presentato per l'anno d'imposta 2013 il modello 730 o l'Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.

Al fine della predisposizione del modello l'Agenzia delle Entrate utilizza i seguenti dati:

- a) dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- b) dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli Enti previdenziali;
- c) alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- d) gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

La dichiarazione precompilata non viene predisposta per i contribuenti che, in riferimento all'anno d'imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell'elaborazione, ancora non sia conclusa l'attività di liquidazione automatizzata (art. 36-bis DPR. n.600/73) e per coloro che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva.

ATTENZIONE: PER L'ANNO 2014 NON SONO DISPONIBILI LE SPESE MEDICHE

Come accedere ai dati

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- a) direttamente *on line* tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate;
- b) conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- c) conferendo apposita **delega a un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.**

L'INVIO DEL MODELLO A CURA DEL CONTRIBUENTE O DEL CAF/PROFESSIONISTA

Il modello 730 precompilato consente al contribuente di accettare la dichiarazione inviata o eventualmente di modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate è previsto un diverso percorso dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni in capo al contribuente stesso.

I DIVERSI EFFETTI IN RELAZIONE AL SOGGETTO CHE INVIA IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale).	Le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all'Agenzia da soggetti terzi. Non saranno effettuati nemmeno i controlli preventivi per il rimborso sopra euro 4.000,00.
In caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale).	Le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all'Agenzia da soggetti terzi. Non saranno effettuati nemmeno i controlli preventivi per il rimborso sopra euro 4.000,00.
Nel caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall'Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite Caf o professionisti abilitati .	I controlli saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che abbia apposto il visto, anche sugli oneri comunicati all'Agenzia da soggetti terzi (mutui, assicurazioni, enti previdenziali). Non si applica il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a euro 4.000,00. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai

	Caf/professionisti , tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo che l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
--	---

COME PROCEDERE IN CASO DI DELEGA AL CAF /PROFESSIONISTA

Il contribuente deve consegnare un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato, oltre che il modello 730-1 relativo alla destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef in busta chiusa, anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Resta fermo l'obbligo da parte del contribuente di esibire tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione al fine dell'apposizione del visto.

Il Contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione e conservarli fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli.

I soggetti che appongono il visto di conformità sul modello 730/2015 "precompilato" hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una **somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente** a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se, **entro il 10 novembre** dell'anno in cui la violazione è stata commessa, il Caf o il professionista trasmette una **dichiarazione rettificativa** o, se il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Il controllo deve essere effettuato

sui documenti prodotti in originale o in fotocopia e il modello 730-2, che rappresenta la ricevuta di presentazione per il contribuente, deve essere firmato da un incaricato periferico del Caf e dal contribuente stesso.

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014.

In particolare per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione occorre sempre richiedere al contribuente l'esibizione del modello CU/2015, quest'anno anche al fine della verifica dei dati delle stesse certificazioni, per i contribuenti che hanno rilasciato la delega per la richiesta degli stessi.

Il controllo da parte del Caf in relazione a spese suddivise in più anni deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere, ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta (la circolare n.26/E/05 ha chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione a una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione).

LE PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE CONTENUTE NEL MODELLO 730-2015

Frontespizio e familiari a carico

Non va in più indicato lo stato civile del contribuente, ma rimangono le caselle per i soggetti non aventi piena capacità di agire (tutelato/a e minore).

È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli fiscalmente a carico, sebbene residenti all'estero (è stata eliminata la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente").

È stato eliminato il rigo "Domicilio fiscale al 31.12....", in quanto, per individuare il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell'addizionale regionale, conta quello al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, essendo stata uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Se la residenza non è stata variata oppure se la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune va compilato solo il rigo: "Domicilio fiscale al 01/01/2014".

Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso, va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Quadri A e B

I nuovi criteri introdotti per l'esenzione Imu dei terreni agricoli (colonna 9, Imu non dovuta) hanno rettificato il modello.

In tutti i casi di "Imu non dovuta" (colonna 9), la relativa casella va barrata senza necessità di indicare specifici codici identificativi per le diverse situazioni che determinano l'esenzione (nel caso di terreni non affittati l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi).

Nel quadro B non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto in dichiarazione.

Novità anche per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa, che, nell'ipotesi di opzione per la cedolare secca, scontano un'aliquota ridotta dal 15 al 10%, che si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa.

Quadro C

È stato introdotto il nuovo rigo C14, relativo al *bonus* Renzi (euro 80,00), da compilarsi con le seguenti modalità:

a) in colonna 1, il codice del punto 119 della CU 2015 ("1", se il datore di lavoro ha riconosciuto il *bonus* e lo ha erogato in tutto o in parte e in colonna 2 del rigo C14 l'importo del *bonus* erogato di cui al punto 120, CU 2015; "2", se il datore di lavoro non ha riconosciuto il *bonus* o lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato nemmeno in parte, senza compilare la colonna 2 del rigo C14);

b) se il contribuente non è in possesso della CU, perché il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, nella colonna 1 va indicato il codice "2", così come nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si sia concluso prima del mese di maggio 2014 e il sostituto d'imposta non abbia potuto riconoscere il *bonus*.

È obbligatoria la compilazione del rigo C4 in caso di presenza di compensi erogati per incremento della produttività, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del suddetto *bonus*.

È stata introdotta la colonna relativa al "Reddito al netto del contributo pensioni" nel rigo C15, con riferimento al contributo di solidarietà.

Quadro E

È stata introdotta una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che provvedono ad acquistare, costruire o ristrutturare unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere in locazione entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione e per almeno otto anni. Il beneficio consiste in una deduzione dal reddito complessivo, nella misura del 20% delle spese sostenute, fino a un massimo di euro 300.000,00, da ripartire in otto quote annuali (da indicare al rigo E32).

Premi assicurativi

Per i premi assicurativi quadro E sezione I , quest'anno sono previsti due limiti di detraibilità in relazione alla finalità del contratto

a) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a € 530,00 (righi da E8 a E12, codice 36); in questo gruppo sono da ricomprendere anche i premi riferiti alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000);

b) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37).

Credito imposta Art Bonus

E' stato introdotto un nuovo credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (*Art bonus*) per il triennio 2014-2016, lo stesso si indica nel quadro G, rigo G9, ed è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 e il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le erogazioni liberali individuate dai codici 26 (attività culturali ed artistiche), 27 (enti dello spettacolo) e 28 (fondazioni operanti nel settore musicale) sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca dell'*Art bonus* esposto nel rigo G9.

Detraibilità delle spese per le Onlus e i Partiti Politici (righe da E8 a E12)

Sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (codice 41) e dei partiti politici (codice 42).

Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra € 30,00 e € 30.000,00.

Per le Onlus rimane confermato il limite annuo di euro 2.065,00, da verificare considerando l'eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righe da E8 a E12 dal codice 20.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, o tramite *bancomat*, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Detrazioni per recupero edilizio

La detrazione per recupero edilizio si indica nelle sezioni del quadro E IIIA e IIIB e , a far data dal 2011, vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili (in luogo della trasmissione e conservazione della dichiarazione di inizio lavori) e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La sezione IIIB, tuttavia, deve essere compilata per le spese sostenute nel 2014, mentre per quelle degli anni precedenti (2011, 2012 e 2013) non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

Per l'anno di imposta 2014 la detrazione spetta con i seguenti limiti :

- a) 50% delle spese sostenute nel limite di € 96.000,00 per unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di *box* o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia);
- b) 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche attivate dopo il 4 agosto 2013 effettuati su immobili siti in zone sismiche ad alta pericolosità e adibiti ad abitazione principale o attività produttive.

Sono stati eliminati i codici "2" e "3", perché non sarà più necessario gestire le seguenti situazioni alla colonna 5 della sezione IIIA - situazioni particolari (contribuente che aveva compiuto 80 anni nel 2011 che ha proceduto al ricalcolo delle rate e contribuente che aveva ereditato, acquistato o acquisito in donazione l'immobile da un soggetto che avendo compiuto 80 anni nel corso del 2011 aveva rideterminato la detrazione).

Detrazione per le spese relative agli Arredi e grandi Elettrodomestici

Nella sezione III C del Quadro E occorre indicare le spese sostenute per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati all'immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, purché documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, entro il limite massimo di € 10.000,00 per ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o della parte comune oggetto dell'intervento.

Nel caso di specie occorre indicare :

- a) numero di rata che si porta in detrazione per l'anno di riferimento (ad esempio: "1" per le spese sostenute nel 2014; "2" per quelle sostenute nel 2013);
- b) spese per l'acquisto dell'arredo e degli elettrodomestici si computano indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione;
- c) interventi di risparmio energetico che utilizzano fonti rinnovabili di energia (detraibili), essendo assimilabili alla manutenzione straordinaria, soddisfano la condizione per l'accesso al beneficio.

Per il pagamento, oltre al bonifico, è possibile utilizzare anche carte di credito o carte di debito come , ad esempio, il Bancomat.

Detrazione spese per Risparmio Energetico

La sezione IV relativa agli interventi per il risparmio energetico vede soppresso l'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono terminati i lavori nel caso di prosecuzione, e l'indicazione riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

Detrazione Inquilini per Alloggi sociali

Nella sezione V relativa alla detrazione per gli inquilini degli alloggi sociali vanno indicati gli elementi per il riconoscimento delle detrazioni spettanti agli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Nel rigo E71, colonna 1, è stato introdotto il nuovo codice 4, che deve essere utilizzato dagli inquilini per i quali è prevista, per il triennio 2014-2016, l'attribuzione di una detrazione pari a:

- a) euro 900,00 se il reddito complessivo non è superiore a euro 15.493,71;
- b) euro 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,72 e euro 30.987,41.

In presenza di un reddito complessivo di importo superiore a euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

Si rammenta che la detrazione è riconosciuta in rapporto ai giorni durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale nel 2014 e alla quota di titolarità del contratto.

Detrazione per affitto di Terreni Agricoli

Tale detrazione è da indicare nella sezione VI e riguarda nello specifico la detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani di età inferiore a 35 anni iscritti nella previdenza agricola.

Sono detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per il pagamento di canoni di affitto, nel limite di euro 80,00 per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino a un importo massimo di euro 1.200,00.

IL CALENDARIO DELL' ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI

I soggetti terzi che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi di previdenza complementare.	Entro il 28 febbraio 2015
I sostituti d'imposta consegnano ai contribuenti (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati) la certificazione unica.	Entro il 28 febbraio 2015
I sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi (es. Cud , integrato con i carichi di famiglia, acconti relativi all'assistenza fiscale ripartiti, in caso di dichiarazione congiunta, tra dichiarante e coniuge, oneri detraibili riconosciuti dal datore di lavoro etc., oltre alla certificazione lavoro autonomo occasionale etc.).	Entro il 7 marzo 2015

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata .	Dal 15 aprile 2015
Il Contribuente: presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione mod.730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione mod.730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3. Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. Il sostituto d'imposta: rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3. Il Caf o professionista abilitato: rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.	Entro il 7 luglio 2015
A partire dal mese di luglio 2015 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2015)	Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali

	acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. Il sostituto d'imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2015	Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod.730-3

Entro il 25 ottobre 2015	Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
Entro il 10 novembre 2015	Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione mod.730-3 integrativo. Il Caf o professionista verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod.730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. Il Caf o professionista può trasmettere, in caso di errori, una dichiarazione rettificativa.
A novembre 2015	Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. Il sostituto d'imposta aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il

	pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
--	--

8 giugno 2015
Celeste Vivenzi